



Statuto per l'Ente del Terzo Settore e Associazione di Promozione sociale

"ONE VOICE APS"

Art. 1 - Denominazione, durata e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017, nonché dei decreti attuativi e ss. mm. della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ONE VOICE APS". L'Associazione Culturale è denominata: "ONE VOICE". Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento giuridico.

L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione ha sede legale in via Domenico Seghetti, n. 6 - 00044 Frascati (RM). Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS). Il trasferimento della sede legale, all'interno del Comune di Frascati, può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo APS sarà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

Art. 2 - Statuto ed efficacia

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017, delle relative norme di attuazione, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi peculiari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale delle attività dell'organizzazione stessa.

Art. 3 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle Preleggi al Codice civile.

Art. 4 - Finalità e attività

L'Associazione, senza scopo di lucro nè diretto, nè indiretto, è autonoma e indipendente da qualsiasi organizzazione politica ed economica ed ha lo scopo primario di proporre e valorizzare prevalentemente la **CULTURA MUSICALE GOSPEL, SPIRITUAL e WORSHIP**, privilegiando l'aiuto concreto e solidale verso persone, associazioni, o enti. Tale scopo è messo in atto attraverso concerti ed esibizioni in quanto espressione della cultura e dell'arte, per questo l'associazione attua tutte quelle attività ritenute utili a questo scopo.

Le iniziative di cui sopra possono prevedere anche seminari presso scuole medie e superiori sia pubbliche che private e quant'altro possa essere utile allo scopo primario della solidarietà, nonché l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato, nonché delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; la produzione e lo scambio di beni e servizi. L'Associazione intende svolgere la predetta attività in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria degli associati stessi, o delle persone aderenti agli enti ad essa associati.

È possibile, inoltre, esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché - rispetto a queste ultime - siano secondarie e strumentali, così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss. mm., secondo i criteri e limiti definiti dal D.M. 19/05/2021 n. 107 e successive integrazioni.

L'individuazione di dette attività sarà operata dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, capitali a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. Il divieto permane anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Ammissione degli Associati

Possono associarsi tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente, impegnandosi a realizzarle, nonché ritenuti a tal fine idonei; enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero degli associati.

Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato nel corso della prima seduta utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, chiedere la pronuncia dell'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può essere posta rispetto all'ammissione di nuovi associati alcuna limitazione rispetto alle condizioni economiche; alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione si considera a tempo indeterminato, salvo esercizio del diritto di recesso. La partecipazione non consente il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs 117/2017, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal RUNTS, con richiesta di iscrizione in una diversa sezione del Registro.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera. La quota associativa versata dà diritto ad essere associati per l'anno solare in corso.

È facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Agli associati è garantita la parità di diritti e doveri, nonché l'uniformità del rapporto associativo.

Nello specifico, tutti gli associati hanno diritti di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, gli organi sociali/direttivi; essere liberamente eletti negli stessi se iscritti da almeno 18 mesi nel libro degli associati; votare per

l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, comma 2 del Codice civile;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- quando previsto, essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, esclusivamente per fini di carattere solidaristico;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non può collegarsi, in qualsiasi forma, la partecipazione all'associazione alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 - Recesso ed esclusione del socio

Gli associati possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che provvederà all'annotazione nel Libro degli associati. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in cui è stato esercitato il diritto, purché effettuato con almeno tre mesi di anticipo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso. L'esclusione dell'associato, solo per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del codice civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. In tal caso è concesso all'associato di essere ascoltato dall'organo deliberante prima del voto. È sempre ammesso ricorso al giudice ordinario nei termini previsti dalla legge.

Si considera escluso di diritto l'associato che ha omesso il versamento della quota associativa al 30 settembre dell'anno di riferimento.

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative il cui ammontare viene di anno in anno proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazione e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali;
- attrezzatura tecnica;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati receduti o esclusi o comunque cessati non hanno diritto alla restituzione delle somme versate e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, ai fini dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica, deve essere costituito per una somma pari ad euro 15.000,00 liquida e disponibile.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutti gli organi sono liberamente eleggibili e tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è costituita da tutti gli associati ed è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.

All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione, per cui è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi degli associati.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) indirizzata a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante avviso esposto presso la sede entro il

termine dei dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Tale comunicazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno.

L'Assemblea è considerata sempre ordinaria, salvo quando è convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) approva il Bilancio di esercizio secondo quanto meglio specificato nel presente Statuto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) discute ed approva i programmi di attività;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- l) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto alla sua competenza;
- n) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- o) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
- p) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta da presentare al momento dell'assemblea unita alla fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. Nessun associato può rappresentare più di un socio delegante.

L'Assemblea, convocata in unica convocazione, delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti ad eccezione di quanto previsto dall'art. 14. Le votazioni si svolgono con voto palese, salvo quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della maggioranza qualificata degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole della maggioranza degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti; nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

Art. 13 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale ed estrarne copia.

Art. 14 - Organo amministrativo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea ordinaria tra i propri associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo dell'associazione. In caso di decadenza di uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a che non risulti inferiore al minimo di tre componenti, senza necessità di reintegro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Sono eleggibili tutti gli associati iscritti da almeno 18 mesi nel Libro degli Associati.

L'assemblea dei soci, convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, o parte di esso, è valida se sono presenti i 2/3 dei soci dell'Associazione. Per l'elezione del Consiglio Direttivo (Presidente, Direttore Artistico, Tesoriere, Consiglieri) non è consentito delegare un altro associato.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai soci a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di tre Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nel caso fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità l'argomento in votazione deve considerarsi non approvato con conseguente riproposizione della votazione.

L'organo amministrativo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio di esercizio, da proporre in approvazione all'assemblea, e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS, salvo prova della conoscenza da parte di questi.

Art. 15 - Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte a terzi, presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea dei soci e l'organo amministrativo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinaria. Il Presidente ha facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per eventuale esclusione deliberata dall'assemblea.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione dell'ente sulla base delle direttive degli organi dell'Associazione, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente viene eletto, a maggioranza assoluta dei soci presenti, tra coloro i quali abbiano dato disponibilità a tale incarico con espressa candidatura. Ove non vi fosse candidatura alcuna o nell'eventualità in cui non vi fossero almeno due candidature tutti i soci che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 14, sono eleggibili.

Ove al primo turno non fosse raggiunta la maggioranza assoluta, andranno al ballottaggio i candidati che abbiano ottenuto il numero maggiore di voti. Il ballottaggio verrà svolto seduta stante e verrà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti espressi. Nel caso di parità si tirerà a sorte.

In caso di dimissioni del Presidente o di altra causa che impedisca al Presidente di svolgere le sue funzioni in via definitiva, l'assemblea dei soci procederà entro quindici giorni all'elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste dal presente articolo. Il nuovo Presidente non inizierà un nuovo mandato, ma subentrerà in quello del suo predecessore, assumendo le funzioni di cui ai capoversi precedenti, provvedendo alla convocazione del Consiglio Direttivo e a nominare un vice-presidente di sua fiducia.

Art. 16 - Il Direttore artistico

Il Direttore Artistico è membro del Consiglio Direttivo e si occupa di organizzare e gestire un evento, seguendo le linee guida espresse dall'Associazione nel proprio Statuto. Il Direttore Artistico ha il compito di pensare e coordinare gli eventi canori che l'Associazione mette in atto.

Attraverso la direzione artistica, l'Associazione ha la possibilità di esprimere la sua identità, senza dimenticare il target del pubblico al quale si propone, nonché di analizzare la tipologia di pubblico che assisterà ai concerti, al fine di delineare il percorso di miglior comprensione nei confronti degli spettatori stessi.

La direzione artistica dunque, offre uno spettacolo di successo e qualità, trovando la sintesi ideale tra le condizioni finanziarie del mercato, le esigenze tecniche della struttura che ospita gli eventi e il budget a disposizione.

Il Direttore Artistico e il Direttore del Coro, pur essendo due figure distinte, possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Ove ciò non fosse, il Direttore Artistico ha il dovere di collaborare con il

Direttore del Coro per l'espletamento proficuo delle proprie mansioni. Ove non ci sia accordo tra le due figure, la decisione viene rimessa all'assemblea dei soci.

Il Direttore Artistico viene eletto dall'assemblea dei soci tra i soci che abbiano dato disponibilità a tale incarico con espressa candidatura. Ove non vi fosse candidatura alcuna o nell'eventualità in cui non vi fossero almeno due candidature, tutti i soci che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 14, sono eleggibili.

Viene eletto quale Direttore Artistico il socio-candidato che abbia ricevuto la maggioranza dei voti espressi. In caso di ex-aequo tra due o più soci, si procederà al ballottaggio seduta stante tra i candidati che abbiano ottenuto a pari merito la maggioranza dei voti e verrà eletto il socio-candidato che riceverà la maggioranza dei voti espressi. Nel caso di parità si tirerà a sorte.

Art. 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo e ha il compito di tenere in regola i libri contabili. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. Il Tesoriere, altresì, custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, e su delega del Presidente può operare su conti correnti bancari e postali.

Il Tesoriere viene eletto dall'assemblea dei soci tra i soci che abbiano dato disponibilità a tale incarico con espressa candidatura. Ove non vi fosse candidatura alcuna o nell'eventualità in cui non vi fossero almeno due candidature, tutti i soci che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 14, sono eleggibili.

Viene eletto quale Tesoriere il socio-candidato che abbia ricevuto la maggioranza dei voti espressi. In caso di ex-aequo tra due o più soci si procederà al ballottaggio seduta stante tra i candidati che abbiano ottenuto a pari merito la maggioranza dei voti e verrà eletto il socio-candidato che riceverà la maggioranza dei voti espressi. Nel caso di parità si tirerà a sorte.

Art. 19 - I Consiglieri

Due Consiglieri completano la composizione del Consiglio Direttivo. Sono eleggibili tutti gli associati che abbiano i requisiti di cui all'art. 14 del presente Statuto, e che abbiano ottenuto il maggior numero di voti tra tutti quelli espressi. In caso di ex-aequo tra due o più soci, ove vi fosse parità tra più candidati e venisse ecceduto il numero di 2, si procederà al ballottaggio seduta stante tra i soci-candidati che abbiano conseguito più voti a pari merito. Il ballottaggio verrà svolto seduta stante al fine di formare la lista dei consiglieri eletti, dalla quale verranno attinti eventuali sostituti in caso di dimissioni o comunque del verificarsi di cause che comportino il venir meno di uno dei consiglieri.

Al termine dell'elezione dei Consiglieri si redigerà un elenco dei consiglieri votati secondo le preferenze. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o entrambi i consiglieri si dovessero dimettere, subentreranno i primi due consiglieri che nella elezione precedente hanno ottenuto più voti. Nel caso non ci siano altri consiglieri votati dall'assemblea, si procederà con una nuova elezione.

Art. 20 - Il Vice-Presidente

Il vice-presidente è nominato dal Presidente tra gli altri membri del Consiglio Direttivo alla prima seduta di quest'ultimo dopo l'elezione. Il vice-presidente è una figura fiduciaria del Presidente e ha funzioni sussidiarie a quelle del Presidente e svolge le sue funzioni in caso di impossibilità del Presidente a svolgere le stesse. In caso di dimissioni o comunque del verificarsi di cause che comportino il venir meno del Presidente, il vicepresidente assumerà le sue funzioni fino all'elezione

del nuovo presidente con le modalità di cui all'art. 15. In caso di elezione di un nuovo Presidente, il vice-presidente cessa dal suo incarico e il neo-Presidente eletto procederà alla nomina di un nuovo vice-presidente tra i membri del Consiglio Direttivo alla prima seduta di quest'ultimo dopo l'elezione.

Art. 21 - Il Direttore del Coro

Il Direttore del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo, egli è responsabile della programmazione artistica che dovrà concordare con il Direttore Artistico. La collaborazione tra il Direttore del Coro e il Direttore Artistico è fondamentale.

Al Direttore del Coro spettano tutte le funzioni riguardanti l'aspetto tecnico-artistico ed in particolare propone, consiglia, allestisce corsi di preparazione singoli e collettivi per la crescita tecnica del gruppo corale. Sono inoltre sua specifica prerogativa i giudizi di merito dei singoli, anche al momento dell'ammissione del socio come cantante, e del gruppo corale.

Al Direttore del Coro spetta la scelta per la designazione e composizione di ogni classe vocale; il repertorio artistico è di sua cura. Il Direttore del Coro si riferirà all'intero gruppo corale per la discussione dell'andamento del lavoro di preparazione del coro, del programma da svolgere, del repertorio scelto.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2/3 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;
- salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per l'Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

Art. 23 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 24 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il RUNTS.

Art. 25 - Scioglimento o Estinzione dell'Ente. Devoluzione del patrimonio

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'associazione protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento o estinzione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati. Tale devoluzione sarà efficace solo una volta acquisito il parere di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori dovranno provvedere alla vendita dei beni dell'Associazione e individuare situazioni di particolare necessità a cui devolvere il ricavato della vendita unitamente a quanto già esistente nelle casse dell'Associazione stessa, dopo aver pagato ogni debito eventualmente esistente.

L'Associazione non potrà compiere operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'art. 42 bis del Codice civile.

Art. 26 - Libri sociali ed esame da parte degli associati

L'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto all'Organo di Amministrazione (il Consiglio Direttivo) con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia.

L'associato ha il dovere di non alterare e/o divulgare le informazioni in essi contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Responsabile Legale dell'Associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Organo di Amministrazione della richiesta scritta.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Il Presidente

Maria Luisa Arduini

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI MONTE PORZIO CATONE
Registrato in data 22/04/2026
al n° 208 Serie 3 importo € 200,00
(Euro) Duecento

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO (*)
Nadia Mariani
(*) Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Maria Grigina

Maria Luisa Arduini

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DELL'ASSOCIAZIONE ONE VOICE APS – COD. FISC. 08266911000**
**per modifica statutaria per adeguamento al Codice del Terzo Settore e per la richiesta di iscrizione al
RUNTS**

Verbale del 29/03/2026

In data 29/03/2026 alle ore 17:00 si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati, con le medesime modalità previste per le modifiche statutarie, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione bilancio consuntivo 2025*
- 2) *Approvazione modifiche dello Statuto per l'iscrizione al RUNTS: conferma della scelta di divenire un Ente del Terzo Settore e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai sensi del D.Lgs 111/2017 e autorizzazione al Presidente per l'iscrizione al RUNTS*
- 3) *Autorizzazione al Presidente per la richiesta della Partita Iva*
- 4) *Autorizzazione al Presidente per l'apertura conto corrente intestato all'Associazione*
- 5) *Approvazione quota associativa 2026*
- 6) *Approvazione emolumento Direttore in occasione di concerti*
- 7) *Varie ed eventuali*

Assume la Presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, la Sig.ra Maria Luisa Arduini, la quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il sig. Guido Gentili, che accetta.

Sono presenti: Maria Luisa Arduini, Giuseppina Barboni, Alessia Bendia, Chiara Calabrò, Anna Capponi, Marina De Sanctis, Bianca Maria Fiorelli, Guido Gentili, Elisa Gitto, Domenico Leo, Letizia Lozzi, Simone Neri, Salvatore Oliva, Cinzia Petruccioli, Andrea Spalletta, Saverio Spalletta

Sono presenti per delega: Emilio Abbati, rappresentato da Guido Gentili; Giovanna Amormino rappresentata da Giuseppina Barboni; Francesca Colavito, rappresentata da Andrea Spalletta; Susanna De Santis, rappresentata da Marina De Sanctis; Flaminia Giacobello, rappresentata da Alessia Bendia; Massimo Largoni, rappresentato da Saverio Spalletta; Elena Mariani, rappresentata da Anna Capponi; Gennaro Viscusi, rappresentato da Maria Luisa Arduini.

È assente: Fabiana Sarti

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la presenza del numero legale degli associati aventi diritto di voto e la validità della riunione; passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) Il Tesoriere illustra la situazione patrimoniale dell'associazione esibendo il Bilancio consuntivo relativo all'anno 2025, preventivamente condiviso con gli associati. Nel corso della discussione non emergono questioni rilevanti, pertanto l'assemblea approva il bilancio all'unanimità.
- 2) Il Presidente illustra le motivazioni che spingono alla necessità di modificare lo statuto dell'Associazione, necessarie per adattare il documento alla normativa in vigore (in particolar modo il Codice del Terzo Settore) e per correttezza gestionale; segnala quindi, che per procedere all'iscrizione al RUNTS, sia necessario procedere con una delibera assembleare idonea a modificare lo Statuto; segnala che nella medesima delibera assembleare si debba affermare e ribadire la volontà di essere APS ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs 117/2017), dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, ad integrazione della volontà espressa nell'atto costitutivo originario dai soci fondatori.

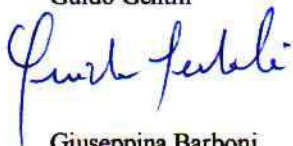
L'assemblea, preso atto delle segnalazioni del presidente delibera:

- di approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo, per adeguamento al Codice del Terzo Settore;
- Di dare mandato al Presidente, Sig.ra Maria Luisa Arduini di procedere con gli adempimenti necessari alla registrazione del nuovo Statuto, che viene allegato al presente verbale;

- di affermare e di ribadire la volontà di essere APS ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs 117/2017);
 - di dare mandato al rappresentante legale di richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e la contestuale qualifica dell'organizzazione quale Associazione di Promozione Sociale (APS).
- 3) L'assemblea, all'unanimità, autorizza il Presidente alla richiesta per l'apertura della Partita Iva.
 - 4) L'assemblea, all'unanimità, autorizza il Presidente alla richiesta per l'apertura di un conto corrente bancario intestato all'Associazione.
 - 5) Il Presidente propone all'assemblea la riduzione della quota associativa per l'anno 2026 a euro 120,00. L'assemblea approva all'unanimità.
 - 6) Dopo ampia discussione l'assemblea delibera all'unanimità di riconoscere al Direttore del coro un corrispettivo a titolo di prestazione occasionale per l'attività di direzione dei concerti. Sul *quantum* del corrispettivo, l'assemblea decide di rinviare la decisione ad un momento successivo rispetto all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 20:00.

Il Segretario
Guido Gentili



Giuseppina Barboni



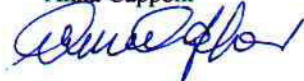
Alessia Bondia



Chiara Calabrò



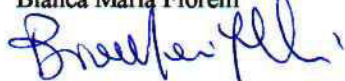
Anna Capponi



Marina De Sanctis



Bianca Maria Fiorelli



Elisa Gatto

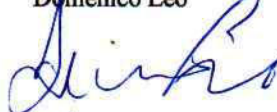


Il Presidente

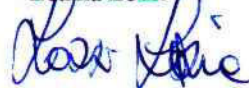
Maria Luisa Arduini



Domenico Leo



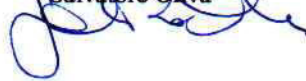
Letizia Lozzi



Simone Neri



Salvatore Oliva



Cinzia Petruccioli



Andrea Spalletta



Saverio Spalletta

